



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/03/2021**

Repertorio Generale n. 329 del 09/03/2021

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3  
UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI**

#### **Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/03/2021**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3 UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

##### **RICHIAMATI:**

- la L.R. n 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
- la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e servizi sociali”;
- la Legge n 184/83 “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento familiare dei minori”;
- la Legge n 149/01 “Modifica alla legge 4 Maggio 1983 n. 184”;
- la Delibera del commissario Regionale n. 331/92 alla voce “ Istituzione del servizio comunale di affidamento familiare dei minori e approvazione del relativo regolamento”;
- il D.A. 481/2005 all’art. 5 comma 2 nel quale si recita che è compito dell’Ente locale erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari ad €. 400,00;
- il D.A. n.2562 del 21.10.2015 che modifica quanto stabilito dal D.A. 481/2005 e riconferma che l’Ente provvede ad erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari ad €. 400,00.

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 06/04/2006 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’affido di minori, secondo quanto previsto dalla direttiva interassessoriale (Ass.to della Famiglia e Ass.to Sanità) nn.320/410 del 17/02/2005.

RICONOSCIUTO che le famiglie affidatarie rivestono un ruolo di grande rilievo sociale in una fase molto delicata della vita dei minori che hanno accolto e che la sospensione dell’affidamento provocherebbe gravi pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di affido.

VISTO che anche per l’anno 2021 bisogna provvedere ad erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie – così come previsto dalla citata direttiva interassessoriale (Ass.to della Famiglia e Ass.to Sanità) nn. 320/410 del 17/02/2005.

##### **ACCERTATO:**

che il Tribunale per i minorenni di Messina ha provveduto ad affidare i minori con i seguenti decreti e provvedimenti:

1. decreto n. 8714 del 20/04/2016 - R.G.n 2699/2015
2. con provvedimento n. 86/03
3. con provvedimento n.219/15 -2/15.

che occorre provvedere ad elargire alle famiglie affidatarie il contributo per le spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dalle stesse ai minori in affidamento.

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 21/01/2021 è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona la somma complessiva di € 2.400,00 necessaria per le spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite per i minori in affidamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021, pren. Imp. 132/2021.

#### CONSIDERATO:

che qualora venisse meno il sostegno di che trattasi previsto dalle normative vigenti si creerebbero le condizioni socio-economiche che favorirebbero il ricovero dei minori interessati con evidenti ripercussioni negative sotto il profilo psichico per gli stessi, nonché di un aggravio di spesa per le casse comunali atteso il maggior costo della retta di un istituto rispetto il contributo concesso per l'affido.

Che le condizioni sopraccitate giustificano il presente impegno in quanto la sua adozione determinerebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt.2,3,4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla legge 184/1983;
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- lo Statuto dell'Ente;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di impegnare la somma di € 2.400,00 quale contributo da versare alle famiglie affidatarie dei n. 3 minori per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021;
2. di imputare l'onere della spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.400,00 alla missione 12, programma 1201 Liv. 2 macroaggregato 1,3 capitolo 10302991713/0 (pren. 132/2021) del redigendo Bilancio 2021/2023, giusta Delibera G.M. n. 18/2021;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art151 comma 4 del D.lgs. N° 267/2000;
4. di dare atto che trattasi di impegno di spesa non differibile in quanto riferito a contributi per "affido minori", prestazione rientrante tra i servizi essenziali in capo al comune di residenza come specificato nella premessa narrativa.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le



Autonomie locali

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,  
LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

- VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA  la legge regionale n.22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;  
VISTA  la legge 184 del 4.5.1983 che disciplina l'affidamento familiare dei minori;  
VISTA  la legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"  
VISTA  la legge 149 del 28 marzo 2001 "Modifica alla Legge 4.5.1983 n.184 recante disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori nonché il titolo 8° del libro 1° del Codice Civile";  
VISTE le linee guida del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana - triennio 2001 - 2003 in attuazione della Legge 328/2000;  
VISTA la l.r. n. 10 del 31 luglio 2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";  
CONSIDERATO che alla luce della nuova normativa in materia, si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al D.A. del 24 aprile 1987 avente per oggetto "Approvazione del regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori"

DECRETA

*Articolo unico*

Per le motivazioni espresse in premessa sono approvate le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo 28

L'ASSESSORE  
(On. Avv. Raffaele Stancanelli)



## **REGOLAMENTO – TIPO SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI**

Art. 1 L’amministrazione comunale attua l’affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2 L’affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l’inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3 L’affidamento familiare è disposto dall’amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L’Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l’obbligo di relazionare all’autorità affidante sull’andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.



L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4 L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737- 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5 IL Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

ART. 6 Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7 Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;

- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8 Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9 Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

L'ASSESSORE  
(On.le Avv. Raffaele Stancanelli)





FAC-SIMILE

Comune di \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente/i in \_\_\_\_\_.

Preso atto dell'assenso manifestato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_.

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno

con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità \_\_\_\_\_ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € \_\_\_\_\_ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

.....  
(Firma del dirigente amministrativo del Comune )

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....  
(Firma del Giudice tutelare)



**Allegato n. 2**

**FAC-SIMILE**

Comune di \_\_\_\_\_

**CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE**

(per gli Affidamenti Amministrativi)

Il sig./La sig.ra \_\_\_\_\_

Abitante in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Il sig./La sig.ra \_\_\_\_\_

Abitante in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Genitori o tutori del minore \_\_\_\_\_

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore \_\_\_\_\_

alla famiglia \_\_\_\_\_ abitante a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

si impegna/ si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;

.....  
(data)

(Firma de..... affidant.....)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

FAC-SIMILE

Comune di \_\_\_\_\_

**IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI**

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
abitanti a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a \_\_\_\_\_ che sarà riscossa da \_\_\_/i sottoscritt \_\_\_\_\_ ogni mese presso \_\_\_\_\_ oppure versato direttamente sul c.c. n. \_\_\_\_\_ banca \_\_\_\_\_  
agenzia \_\_\_\_\_.

.....  
(data)

(Firma/e)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
*Regione Siciliana*



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

**L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- VISTA** la legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che agli art. 2, 4 e 5, attribuisce specifiche responsabilità ai servizi locali;
- VISTA** la legge 27 maggio 1991 n. 176:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989;
- VISTA** la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA** la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII° del libro 1° del Codice civile";
- VISTA** la Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
- VISTA** la Direttiva Interassessoriale tra Assessorato Regionale Famiglia (Prot. n. 320 del 17 febbraio 2005) e Assessorato Sanità (Prot. n. 410 del 28 febbraio 2005);
- VISTO** il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed integrazione dello schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare del minore) dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l'integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell'Affido;
- VISTO** che con i predetti atti si è voluto individuare il Comune competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il criterio *della residenza della famiglia d'origine del minore* cfr. punto 5.3 della direttiva interassessoriale e dell'art. 5 del D.A. in premessa citati;
- VISTO** che tali criteri stabiliscono che "Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da definire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita, di stipulare un



contratto di assicurazione tramite il quale i minori e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affido, di erogare contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, etc.);

**VISTO** il parere reso il 12 novembre 2010 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente per oggetto "Ricovero temporaneo minore affido a tutore, con il quale è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000, il Comune nel quale i genitori esercenti la patria potestà o il tutore del minore hanno la residenza prima del ricovero, è tenuto al pagamento del contributo economico, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori o del tutore;

**VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n. 14809 dell'11.07.2014/Pos. n. 3, con il quale viene riaffermata la linea interpretativa resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e al contempo stesso viene *suggerito* a questo Dipartimento di emanare nuove direttive a chiarimento dell'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, allegato al D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, in quanto la direttiva regionale non precisa chiaramente che il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso;

**VISTA** la nota prot. n. 15822 dell'8.05.2015 con la quale è stata proposta dal Servizio 6 e condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento, la modifica dell'art.5 del D.A. n. 481/05 del sopra citato Regolamento tipo

## DECRETA

### ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale della Regione Sicilia all'indirizzo [www.regione.sicilia.it/famiglia](http://www.regione.sicilia.it/famiglia).

21 OTT. 2015

  
**L'ASSESSORE**  
**Avv. Sebastiano Bruno Caruso**





# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 103 del 09/03/2021

### Servizio.3 I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3 UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021. .

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

### APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

### ATTESTA

che la complessiva spesa di € **2.400,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
<b>10302991713</b>	<b>2.400,00</b>	<b>132/2021</b>	<b>09/03/2021</b>	<b>2021</b>

Taormina , 09/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA )  
con firma digitale